

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

per

LAZZA GIOVANNA, nata il 17.11.1990 in Albania, CF: LZZGNN90S57Z100Q, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli (CF: CBLGNN63E17A783V), ed Emilio Iacobelli (CF: CBLMLE79E31A783W) con studio in Napoli alla Via Pietro Giannone, 30: PEC: gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com, emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it , i quali, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al numero di FAX 081/4629016 o agli indirizzi PEC sopra riportati giusta mandato a margine del presente ricorso,

contro

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro p.t.;

nonché

2. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

3. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) – Ufficio Scolastico provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

4. GIUSEPPE LOSCO, Via Belvedere Cesina n. 20 80073 Capri (NA) C.F. LSCGPP79A19G795P;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' IDONEE MISURE CAUTELARI,

a. del provvedimento/Decreto del Ministero dell'Istruzione MPI . AOODRCA. Registro Ufficiale. U. 0019874.28.05.2021 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Luisa Franzese con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 510 e 783 del 2020 per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, gestita dall'USR Campania per la Classe di concorso A026 "Matematica" fondato sull'erroneo presupposto della mancanza delle tre annualità di servizio prestato nella scuola statale previa valutazione della prova scritta già effettuata ; (cfr doc al. n. 1)

b. del successivo avviso, Prot. M_pi.AOOUSPNA. registro Ufficiale.U.0008873.03.06.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito territoriale di Napoli- Gestione reclutamento del personale scolastico – per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'”elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso citata in epigrafe, unitamente alla valutazione dei titoli effettuata dalla commissione giudicatrice” pubblicato nel suddetto avviso; (cfr doc al. n. 2)

nonché

c. del successivo “avviso immissioni in ruolo personale docente da concorso A.S. 2021/22” di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020884.08-06-2021 di pubblicazione delle graduatorie “”le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A026 – MATEMATICA per le regioni Campania, Basilicata e Molise per la parte in cui la ricorrente, a seguito della prova scritta, è stata esclusa dalla relative graduatorie allegate al suddetto provvedimento; (cfr doc al. n. 3)

nonché

d. del successivo avviso di immissioni in ruolo personale docente da concorso A.S. 2021/22 di cui al prot. n. M_pi.AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0011188.06.-07-2021 in cui è stato pubblicato per la parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli aspiranti convocati; (cfr doc all. 4)

e

di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi e diritti della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti,

- infine della condotta e del provvedimento implicito della convenuta amministrazione di rigetto del reclamo prodotto da parte ricorrente ;

e, conseguentemente

PER L'ACCERTAMENTO

del **diritto della ricorrente a partecipare** alla suddetta procedura concorsuale, previa comunicazione dei risultati della prova scritta espletata ai fini del corretto inserimento in graduatoria ai fini delle immissioni in ruolo;

E, PER L'EFFETTO,

LA CONDANNA in forma specifica *ex art. 30, comma 2, cpa* del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente ogni atto necessario per consentire la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, previa valutazione della prova scritta e conseguente pubblicazione dei risultati della stessa ai fini dell'inserimento in graduatoria, anche quale idonea.

Premesso in fatto che:

La ricorrente, possedendone i requisiti previsti dal Bando, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020,. (cfr doc. all. D. 510/2020 A1, B1, C1,D1 e E1 all. n. 5 nonché Decreto n. 783 del 2020 all. n. 5B)

La suddetta procedura straordinaria veniva **bandita a livello nazionale** ed organizzata su base regionale. “I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale”.

In particolare, in data 20.06.2020, la ricorrente riceveva comunicazione con cui l'Amministrazione confermava l'inoltro della domanda di partecipazione al suddetto concorso straordinario. (cfr doc all. n. 6, 6A e 6B)

La stessa veniva quindi convocata per la prova scritta a cui partecipava regolarmente (cfr doc. partecipazione scritta n. 7 e 7A);

Inopinatamente, in data 26.05.2021, la ricorrente riceveva una generica email con cui le veniva richiesto:

"Gentile Aspirante,

in riferimento all'oggetto, vista la domanda di partecipazione del 14/7/2020, si precisa che quest'Ufficio sta procedendo ad effettuare i controlli sui titoli dichiarati in domanda; dalle verifiche effettuate al Sidi non sono stati riscontrati le tre annualità di servizio prestate nelle scuole secondarie statali ex art 2 D.D. del bando.

Pertanto, si chiede alla S.V. di precisare la tipologia di servizio svolto trasmettendo, stesso mezzo, la documentazione comprovante quanto autocertificato al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione ex art 2, comma 2 del D.D. 510/2020.


Laddove i titoli dichiarati non corrispondano a quelli realmente in suo possesso, la S.V. è pregata altresì di chiarire se tale circostanza sia il frutto di un mero errore di buona fede.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa nel termine di 1 giorno, trascorso il quale si procederà all'esclusione d'ufficio (ex art 2 comma 6 D.D. 510/2020).

Ufficio VI Napoli, 26/5/2021 ". (cfr doc integrazione doc all. n. 8)

Immediatamente la ricorrente inoltrava la documentazione richiesta nonché l'estratto contributivo da cui risultavano le tre annualità, (pari a 180 giorni e/o continuative a decorrere dal 1 Febbraio di ogni anno al termine degli scrutini stante la vacanza di posto presso la quale la docente ha sempre svolto servizio quale supplente del titolare di


cattedra), come può evincersi anche dall'estratto contributivo, aggiornato, appresso allegato (cfr estratto contributivo e email inoltrata all. n. 9 e all. n. 10).¹



INPS
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Estratto Conto
Gestione Dipendenti Pubblici
Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi
Emesso il 14/07/2021

LAEZZA GIOVANNA
nata in ALBANIA
il 17/11/1990
Codice fiscale LZZGNN90S57Z100Q
residente in VIA PADRE SOSSIO DEL PRETE 4
80021 AFRAGOLA (NA)



Il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell'INPS. Non ha valore certificato. Laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli Uffici dell'INPS o ad un Ente di patronato.

| Periodo | | Gestione | Tipo di Contribuzione / Rapporto | Contributi stati pensione | | Maggiorazioni | Retribuzione ai fini pensionistici | Amministrazione o Ente datore di lavoro | Note |
|------------|------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| Dal | Ai | | | Dritto AA MM GG | Misure AA MM GG | | | | |
| 24/01/2018 | 13/06/2018 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 4 3 | 0 4 3.00 | | 1.450,23 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 2 0 | 0 2 0.00 | | 1.105,62 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | C |
| 01/01/2019 | 28/02/2019 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 4 0 | 0 4 0.00 | | 1.359,15 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | C |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 1 0 | 0 1 0.00 | | 154,17 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 1 12 | 0 1 12.00 | | 747,94 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | C |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 1 0 | 0 1 0.00 | | 564,79 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 1 1 | 0 1 1.00 | | 470,77 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | C |
| 03/10/2019 | 31/12/2019 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 2 28 | 0 2 28.00 | | 5.630,19 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | |
| 01/01/2020 | 31/12/2020 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 8 24 | 0 8 24.00 | | 19.315,24 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | |
| 01/01/2021 | 31/03/2021 | Stato | Contratto a tempo determinato | 0 3 0 | 0 3 0.00 | | 6.069,39 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | |

Note:
C) I periodi sovrapposti saranno valutati una sola volta ai fini della anzianità

Estratto conto di LAEZZA GIOVANNA LZZGNN90S57Z100Q
Pagina 5 di 6

In particolare la docente, come si evince dall'estratto contributivo ha lavorato (ex art 2, comma 2 del D.D. 510/2020) per tre ore settimanali (serale) , presso l'Istit. ADRIANO TILGHER (ERCOLANO) Thilger durante gli AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019 in sostituzione del titolare di cattedra della classe 3^a turistica prof. Giovanni di Maria .

La ricorrente ha altresì svolto servizio, con riferimento alla seconda annualità, (2018/2019) per 5 ore settimanali -TITOLARE DI CATTEDRA ROBERTA DE MAIO

¹ Ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 si considera valido il servizio prestato **nell'anno scolastico di riferimento per almeno 180 giorni, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.**

(DMERRT89H49L259C) - presso l'Istituto CASANOVA (NAPOLI), orario diurno, sempre nell'anno 2018/2019.

La docente, con riferimento alla terza annualità (2019/2020) ha lavorato presso l'ISTITUTO M. CURIE (NAPOLI) serale per 12 ore settimanali (partecipando agli esami di maturità) nonché sempre presso l'Istituto TILGHER Ercolano diurno per 5 ore settimanali per 4 ore settimanali.

Pur avendo la ricorrente svolto servizio dal 29/10 al 14/12, (anche ai fini della intera annualità di servizio), dall'estratto contributivo sopra riportato, non risultano versati i contributi per l'attività professionale svolta dal 29/10/2018 al 14/12/2018 come indicato nel contratto di lavoro con il Ministero dell'Istruzione. Risulta infatti il versamento di contributi solo per il periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018.

Sin da ora la scrivente, fa riserva di richiedere all'INPS competente la rettifica/aggiornamento della posizione contributiva in virtù del contratto di lavoro del 29.10.2018 relativo al periodo di lavoro svolto e non riportato nell'estratto contributivo.

Nonostante dalla documentazione richiesta risultasse soddisfatto pienamente il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. A) del D.D. 510/2020, la stessa con provvedimento del 28.05.2021, in questa sede impugnato, veniva esclusa dalla partecipazione alla procedura al concorso, pur avendo brillantemente superato la prova scritta i cui risultati.

Premesso quanto sopra, si osserva in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PAR CONDICIO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - Violazione nella valutazione dei titoli di servizio – Assenza di istruttoria e motivazione – Contraddittorietà nell'operato della commissione di valutazione – Illogicità manifesta; VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Preliminarmente si osserva che il provvedimento sub a di esclusione così come quello successivo sub b sono affetti di evidente illegittimità e nullità per omessa motivazione.

Non risultano, infatti, comunicati i motivi specifici della esclusione /cancellazione, non avendo l'Amministrazione comunicato specificatamente i contenuti/ le ragioni , (con riferimento allo specifico anno), per cui le è stato negato il diritto a partecipare alla procedura concorsuale. L'Amministrazione si è limitata genericamente a rilevare, (nonostante abbia ricevuto la documentazione allegata a sostegno del diritto a partecipare al concorso da parte della ricorrente), la violazione dell'art. 2 comma 5 del D.D. n. 510 del 2020 con riferimento alle tre annualità, non consentendo quindi alla ricorrente di comprendere i motivi dell'esclusione. Come già evidenziato sopra si allega il contratto di lavoro svolto alle dipendenze del Ministero dal quale risulta, ai fini del raggiungimento dei 180 giorni), lo svolgimento della prestazione lavorativa a decorrere dal 29.10.2018 (fino al 14.12.2018) e non con decorrenza dal 01.12.2018 .

Tanto come ovvio, **non solo a tutela degli interessi del privato stesso destinatario del provvedimento finale, ma anche dell'Amministrazione, al fine di disincentivare il contezioso giudiziario nonché, per l'effetto, scongiurare il rischio di ripetere l'attività già svolta con evidente dispendio di risorse e di tempo e di consentire, con riferimento al caso che ci occupa un immediato inserimento , atteso lo svolgimento delle prove scritte da parte della ricorrente ai fini dell'immissione in ruolo, proprio al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, attraverso una gestione più razionale e partecipata del potere.**

Tra l'altro, la giurisprudenza amministrativa ha precisato al riguardo che “La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. Quindi, la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne

impediscono l'ampliamento" (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. III bis, 3 maggio 2019 n. 5634).

L'assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, con riferimento al caso che ci occupa, si ripercuote inevitabilmente sulla motivazione del provvedimento impugnato, viziandone evidentemente il contenuto.

Tra l'altro, già con Sentenza N. 05700/2021 del 13/5/2021 il TAR del Lazio ha affrontato il ricorso come proposto da una ricorrente in relazione all'esclusione dal concorso straordinario per il reclutamento del personale docente per una presunta carenza del requisito delle due annualità di servizio specifico atteso che, *"Dalla lettura del provvedimento, e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, **non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli.** In particolare, la ricorrente nella propria domanda ha dichiarato di aver svolto le due annualità di servizio ha depositato il certificato di servizio relativo alle due annualità. A fronte di ciò l'Amministrazione resistente, nella propria relazione, ha dedotto in ordine ad anni di servizio svolti evidenziando così una discrasia tra il requisito dichiarato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione e quanto preso in considerazione dalla stessa Amministrazione ai fini dell'esclusione. Anche per quanto riguarda la dedotta mancata valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio dei due anni di servizio **il provvedimento non appare adeguatamente motivato.** La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione"*.

Tra l'altro il provvedimento impugnato appare ancor più illegittimo in quanto l'Amministrazione, nonostante la ricorrente avesse provveduto, nel termine assegnato di un giorno, ad inoltrare tutta la documentazione a sostegno del proprio diritto a partecipare al concorso (contratti ed estratto contributivo) non è stata resa edotta degli effettivi motivi per cui nei confronti della stessa è stata, al contrario, disposta l'esclusione alla

partecipazione del concorso che, per quanto consta , risulta superato essendosi l'Amministrazione limitata genericamente a dedurre la mancanza del requisito delle tre annualità previsto dall'art. 2 comma 6 del Decreto 510/2020" (sul punto è bene rimarcare che mai l'amministrazione ha comunicato alla ricorrente il risultato della prova scritta).

Sono totalmente omesse e non risultano chiare le motivazioni del mancato riconoscimento delle tre annualità di servizio (quale periodo?) dovendosi ritenere "come già affermato dal TAR Lazio CHE : *"la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione"*.

2. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 10 bis DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' – INIQUITA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ad ogni buon conto, nel merito, il provvedimento impugnato deve ritenersi evidentemente illegittimo per la parte in cui, nonostante, come da estratto contributivo e contratto di lavoro la ricorrente fosse in possesso delle tre annualità (pari a 180 giorni e/o continuative a decorrere dal 1 Febbraio al termine degli scrutini stante la vacanza di posto presso la quale la docente ha sempre svolto servizio quale supplente del titolare di cattedra), l'amministrazione ha ritenuto , inopinatamente, di escludere la docente dal concorso a cui aveva partecipato anche svolgendo prova scritta il cui superamento le consentirebbe di essere immessa in graduatoria come previsto dal recente decreto sostegni bis.

La ricorrente ha infatti conseguito regolarmente l'anzianità per tutte le tre annualità come può evincersi dalla documentazione allegata (estratto contributivo e contratto di lavoro relativo al periodo dal 29.10.2018 al 14.12.2018).

Pacifica è infatti la circostanza che la ricorrente abbia svolto servizio ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 con supplenze (conferite utilizzando le graduatorie di circolo e d'istituto) che, ai sensi del DM 131/2007², ai commi 4 e 5 se, ad un periodo di assenza del titolare segua altro (o altri) senza soluzione di continuità o interrotti solo da un giorno festivo o libero dall'insegnamento ovvero un altro intervallato da un periodo di sospensione dalle lezioni, si debba procedere alla conferma del supplente già in servizio ovvero in altre parole al rinnovo del suo incarico senza scorrimento delle graduatorie (ovvero senza convocazione di nuovi docenti). La norma risponde chiaramente alla logica di tutelare la continuità didattica e quindi la funzione educativa rispetto agli alunni senza privarli della figura di riferimento nel caso in cui l'assenza del titolare si protragga di fatto.

Quando infatti il posto si rende disponibile dopo il 31/12 (la causa dell'assenza in questo caso non ha importanza) e vi è già un supplente in vigenza di contratto, sul posto in questione si procede a una nuova nomina, per proroga o conferma del contratto, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il comma 4 del citato art. 7 del D.M. 131/2007:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto ”.

E il comma 5: *“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma*

² La ricorrente ha infatti svolto la prestazione professionale in virtù delle previsioni di cui all'art. 7 del D.M. 131/2007 con cui è stato previsto che le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino al termine delle lezioni (cioè fino alle “esigenze di servizio”), di competenza del dirigente scolastico.

del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni” ovvero da entrambi così acquisendo, il sostituto, il diritto alla proroga della supplenza senza interruzione rispetto alla supplenza precedente così godendo, in termini di punteggio, dell'intera annualità di servizio al fine di un miglior collocamento nelle graduatorie scolastiche nonché la possibilità di partecipare al concorso straordinario per docenti di ruolo.

Tanto è stato confermato anche dalla nota MIUR 8481/2014 punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) relativa al conferimento delle supplenze lo ribadisce: “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Tanto in linea con quanto già previsto dall'art. 37 del CCNL ³ che ricomprende nel computo dell'assenza continuativa del titolare anche i periodi di sospensione dell'attività didattica che non sono “coperti” da assenza formale. La norma infatti fa riferimento all'effettiva assenza continuativa dalla classe del docente titolare dell'insegnamento indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata e considera sempre compresi nell'assenza, a tutela della continuità didattica e del diritto allo studio degli alunni, i periodi di sospensione dell'attività didattica anche nei casi di eventuali “rientri in servizio fittizi”. Ed infatti, ciò che conta, ai fini della tutela della continuità didattica, nel rispetto del diritto allo studio degli alunni, è l'assenza del titolare rispetto alla classe, che permane anche qualora lo stesso titolare rientri in servizio “in modo fittizio” nei periodi durante i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche” ⁴.

³ L'art. 37 del CCNL/200 recita: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

⁴ Il riferimento normativo sopra citato non fa alcun accenno alla tipologia di assenza del titolare in quanto mira esclusivamente a salvaguardare la continuità didattica degli allievi, a nulla rilevando quindi per “cosa” è assente il titolare.

E' evidente dunque l'incongruenza e contraddittorietà della condotta dell'Istituto, che ha fatto erronea applicazione delle norme in esame, escludendo la ricorrente con motivazioni del tutto generiche e non corrette tenuto conto che la stessa ha svolto servizio per almeno tre annualità nel rispetto delle previsioni di all' art. 2 comma 1 lettera a del D.D. 510 del 2020 con conseguente diritto a poter partecipare al relativo concorso.

* * * * *

Istanza di sospensione:

Sul PERICULUM IN MORA

Fermo quanto sopra dedotto, con riferimento al "*Fumus boni iuris*", in termini di danno grave e irreparabile, si richiamano i motivi sopra esposti e la documentazione che si produce, dai quali chiaramente emerge che la illegittimità della condotta della P.A. nel mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria finale ai fini dell'immissione in ruolo. La ricorrente, infatti, a seguito della prova scritta, anche quale idonea, avrebbe avuto diritto di essere inserita ai fini delle immissioni in ruolo .

Pericolo grave ed imminente dal momento che l'esclusione dalla graduatoria relativa alla sua classe di concorso (in ipotesi anche come idonea) ai fini dell'immissione in ruolo non le consentirebbe di poter essere assegnata, quale titolare di cattedra a decorrere dall'anno 2020/2021 .

"Come noto la legge n. 159/2019 aveva previsto un percorso di formazione, da disciplinare con apposito decreto ministeriale, che avrebbe permesso il conseguimento dell'abilitazione anche ai docenti che, superate le prove del concorso straordinario della scuola secondaria di secondo grado, con il punteggio minimo previsto (56/80), non fossero rientrati nel numero dei posti messi a bando (c.d. idonei ma "non vincitori"). Durante tale percorso, inoltre, il docente avrebbe dovuto acquisire i 24 CFU, laddove non ne fosse già in possesso, e sostenere un esame finale abilitante.

Il recente Decreto Sostegni bis, ha di fatto eliminato una buona parte di questo percorso abrogando la parte della legge che prevedeva l'acquisizione dei 24 CFU e quella relativa all'esame finale per l'acquisizione dell'abilitazione, per cui non è più prevista una prova ulteriore da sostenere per il conseguimento di quest'ultima. Il decreto, inoltre, interviene sulla graduatoria finale eliminando la differenza tra "vincitori" e "idonei" e prevedendo che questi ultimi siano "integrati" nella graduatoria dei vincitori per cui di fatto viene a determinarsi una unica graduatoria in cui sono tutti "vincitori" non essendoci più la categoria degli "idonei" a cui era dedicato il percorso originario per l'acquisizione della abilitazione) con la conseguenza che, conseguendosi l'abilitazione

Ciò che infatti conta è che non sia rientrato in classe. In ultimo, quello dei fondi è una vecchia scusa delle scuole che ancora purtroppo è usata per convincere i supplenti che la loro non nomina sia "giustificata".

direttamente al superamento delle prove previste, la stesa avrebbe la possibilità di essere automaticamente immessa in ruolo o essere inserita nelle GPS di I fascia .

Tanto anche (e soprattutto) ai fini del proprio sostentamento ed al diritto ad una vita libera e dignitosa atteso che, i prevedibili tempi di un giudizio ordinario, lederebbero in modo irreparabile i diritti della parte ricorrente a poter ottenere nomine , tenuto conto della natura irreparabile del danno qualora sia compromesso il diritto al lavoro , come tale , ex art. 36 della Costituzione , destinato al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.

Premesso i motivi innanzi dedotti, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale amministrativo adito, respinta ogni diversa istanza eccezione, in accoglimento del ricorso di:

a. sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di inserire la ricorrente, previa declaratoria del suo diritto a poter partecipare al concorso, nella relativa graduatoria (per la Classe di concorso A029), nella posizione corrispondente al punteggio dalla stessa conseguito, previa valutazione, ove non già effettuata della prova scritta, e comunque di essere inserita nelle GPS di prima fascia.

NEL MERITO

b. anche previo accertamento del diritto a vedersi riconosciute le tre annualità, ferma l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione ,

c. Annullare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza di consentire la partecipazione alla procedura concorsuale per cui vi è causa e conseguentemente ad essere inserita nelle graduatorie ai fini delle immissioni in ruolo previa valutazione della prova scritta dalla stessa effettuata ;

- Con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.

* * * * *

ISTANZA DI DISCUSSIONE DA REMOTO

I sottoscritti difensori, ai sensi dell'art. 4 del DL 28/2020 chiedono che la discussione dell'udienza in camera di consiglio venga effettuata da remoto in modo da consentire un'adequata attività difensiva a parte ricorrente ed evitare il più possibile il contatto fisico nei Tribunali.

* * * * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A. il sottoscritto difensore, visto l'elevato numero di controinteressati ovvero dei docenti inseriti nelle graduatorie GPS e d'istituto e la enorme difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi, nonché la elevata dispendiosità in termini economici, chiede di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami.

Il ricorso è stato notificato ad uno solo dei controinteressati presenti nelle graduatorie impugnate, tuttavia considerato l'elevato numero dei docenti che possono qualificarsi come controinteressati, questa difesa propone formale istanza di essere autorizzata alla notifica del presente ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti potenziali controinteressati secondo le modalità che saranno prescritte dal Giudice Amministrativo adito.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il sottoscritto avvocato dichiara che ai fini del contributo unificato di cui alla legge 488/99, il ricorso che precede concerne materia di pubblico impiego.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

1. provvedimento/Decreto m_pi. AOODRCA. Registro Ufficiale. U. 0019874.28.05.2021 ;
2. Prot. M_pi.AOOUSPNA. registro Ufficiale.U.0008873.03.06.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito territoriale di Napoli;
3. decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020884.08-06-2021 ;
4. prot. N. M_pi.AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0011188.06.-07-2021 ;
5. Decreto n.. 510/2020 A1, B1, C1,D1 e E1 all. n. 5 nonché Decreto n. 783 del 2020,
6. Domanda di partecipazione (ed email di conferma),
7. Convocazione prova scritta;
8. Email richiesta informazioni;
9. Riscontro email della ricorrente (inoltro allegati);
10. Estratto contributivo;
11. Contratto di lavoro dal 29 /10 /2018 al 14 /12/2018;

Con ogni salvezza.

Napoli, 26.07.2021

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

Autentica ai sensi di Legge

La copia foto riprodotta del Ricorso depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, che precede la presente attestazione, è conforme al corrispondente atto originale contenuto nel fascicolo informatico Rg. n. 3386/2021 da cui è stato estratto.

Lì, 03.06.2024

Avv. Gianni Emilio Iacobelli